

Allegato all'atto costitutivo dell'Associazione culturale "GIOVANI DELL'APPENNINO".

STATUTO

Art. 1 E' costituita l'Associazione culturale *Giovani dell'Appennino*, secondo gli artt. 14-42 del Codice civile.

Art. 2 L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale. L'Assemblea Generale dei soci ne può deliberare lo scioglimento.

Art. 3 Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) promuovere eventi culturali che mettano a sistema idee e pratiche elaborate dai giovani nelle aree interne italiane;
- b) favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e società civile nei processi di rigenerazione culturale dei centri minori;
- c) organizzare annualmente il *Festival dei giovani dell'Appennino* a Collarmele (AQ), evento che si pone l'obiettivo di raccordare e connettere gruppi di giovani provenienti da diverse regioni italiane, incentivando una discussione condivisa sui divari territoriali, la lotta allo spopolamento e i temi dello sviluppo locale;

Art. 4 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano interessati al conseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 3, considerati vincolanti per tutti i soci.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo con parere insindacabile ed inappellabile, previa domanda scritta. Eventuali ed eccezionali preclusioni e limitazioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente della responsabilità genitoriale.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 5 I soci sono distinti in:

- a) Soci Fondatori: coloro i quali hanno fondato l'Associazione, la cui quota associativa versata va a costituire il fondo sociale.
- b) Soci Ordinari: coloro che avendo avanzato domanda di adesione vengono ammessi. I soci ordinari hanno facoltà di esternare la propria volontà di entrare a far parte dello staff organizzativo degli eventi.
- c) Soci Onorari: persone, Enti, gruppi, club, Associazioni ed Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera ed il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione ed allo svolgimento delle attività. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Art. 6 I soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il mese di febbraio, anche a mezzo di bonifico sul conto dell'Associazione. La quota non è trasmissibile.

Art. 7 I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dall'Associazione.

Art. 8 Si perde la qualità di socio, automaticamente: per decesso, per recesso, per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito, per esclusione (in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o comportamenti che in qualunque modo arrechino, o possano arrecare danni anche morali all'Associazione; in caso di persistenti

violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione).

Art. 9 I soci intenzionati a dimettersi devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e ne delibera l'esclusione. Il recesso del socio assume efficacia dall'annotazione sul libro degli associati.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino ad allora il provvedimento si considera sospeso.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 10 I mezzi di finanziamento dell'Associazione sono i seguenti:

- a) quote associative;
- b) sussidi, lasciti, donazioni;
- c) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- d) contributi, sostegni e sovvenzioni di Enti pubblici, Associazioni, Fondazioni e privati;
- e) sponsorizzazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione di elargizioni liberali in denaro, lasciti e donazioni, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione e secondo le disposizioni di legge.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili nonché da lasciti, donazioni, acquisti che accadranno nel tempo.

Art. 12 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso l'Associazione per poter essere consultati.

Art. 13 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci¹⁴;
- b) il Consiglio Direttivo¹⁷;
- c) il Presidente¹⁹;
- d) il Vice Presidente²⁰;
- e) il Tesoriere²¹.

Inoltre, per volontà dei soci, potrà essere nominato:

- a) il Responsabile Culturale²³;
- b) il collegio dei Revisori²⁴;
- c) il collegio dei Probiviri²⁵;
- d) i Referenti regionali²⁶.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci.

Ogni socio ha diritto di voto limitato alla propria persona. L'Assemblea generale dei soci è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Può altresì essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea generale dei soci delibera a maggioranza semplice.

Art. 15 Sia per la prima, sia per la seconda convocazione, l'invito a partecipare deve essere inviato ai soci con preavviso di 15 giorni, dal Consiglio Direttivo tramite posta elettronica o altro mezzo e deve indicare luogo, data, ora della riunione e ordine del giorno, che sarà poi riportato nel verbale dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 16 L'Assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti principali: stabilire e discutere il programma annuale delle attività; procedere all'esame e all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; eleggere i membri del Consiglio Direttivo (ad eccezione del primo mandato) e, se nominati, il Collegio dei revisori, il Collegio dei Probiviri e i Referenti regionali.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo, che resta in carica tre anni, è composto da sette membri eletti dall'Assemblea generale dei soci. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

I membri uscenti possono essere rieletti. Il Presidente convoca l'Assemblea generale dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo prende parte, se nominato, il Responsabile Culturale.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

Il Consiglio Direttivo assume tutti i poteri, ordinari e straordinari di statuto non riservati all'Assemblea generale dei soci. Cura la direzione e l'amministrazione dell'Associazione; stabilisce l'entità della quota associativa; delibera sulle domande di nuove adesioni o esclusione degli associati; predispone eventuali regolamenti interni; decide circa la stipula di atti e contratti inerenti all'attività sociale; vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse; sul rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere assembleari; redige il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione dell'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea generale dei soci. Delibera su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea generale o ad altri organi sociali. Elegge, se nominato, il Responsabile Culturale.

E' responsabile, nei confronti dei soci, del regolare funzionamento dell'Associazione, del corretto impiego delle risorse e della custodia dei beni.

In caso di dimissioni, esclusione, impedimento permanente o decesso di un membro del Consiglio Direttivo prima del termine del mandato, si procede ad elezioni suppletive ed il nuovo membro così eletto dura in carica per la rimanente parte del mandato.

In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri, si procede al rinnovo totale del Consiglio Direttivo, che rimane in carica per la rimanente parte del mandato.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, ma può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Può altresì essere convocato su richiesta di due terzi dei propri membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi per e-mail o altri mezzi, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità è comunque validamente costituito se risultano presenti la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione fra i membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza,

mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Art. 19 Il Presidente ha i poteri di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive ed è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di urgenza può esercitare il potere decisionale in merito a provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Al Presidente è devoluta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento assumendo gli stessi poteri. Svolge i compiti assegnatigli dalle delibere del Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente.

Art. 21 Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e si occupa dell'amministrazione ordinaria. Redige il bilancio preventivo e consuntivo, aggiorna il libro degli inventari ed ha la custodia dei beni. Redige il libro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 22 L'amministrazione straordinaria è gestita dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 Il Responsabile Culturale è una figura esterna al Consiglio Direttivo, la cui carica non è cumulabile con quella di Presidente o consigliere. Si impegna a promuovere i rapporti tra l'associazione e altri enti focalizzati sui temi della coesione territoriale, su scala nazionale ed europea.

Art. 24 Il Collegio dei revisori contabili, composto di tre membri eletti dall'Assemblea generale dei soci, ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economico-finanziaria, verificando periodicamente la contabilità e presentando all'Assemblea la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Ha durata di tre anni.

Art. 25 Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri tra i soci onorari od ordinari iscritti da almeno 3 anni all'Associazione e che non ricoprono cariche associative istituzionali, rimane in carica per tre anni.

Il Collegio ha competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e gli organi istituzionali. Gli associati possono proporre l'apertura al procedimento per violazioni dello statuto e dei regolamenti. Le decisioni del Collegio vengono comunicate al Consiglio Direttivo che delibera di conseguenza.

Le decisioni ed i pareri del Collegio saranno emanati entro il termine ordinatorio di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo un termine più ampio che dovesse scaturire dalla complessità della questione sottoposta all'esame.

Art. 26 I Referenti regionali sono figure individuate dal Consiglio Direttivo. Rappresentano il proprio contesto territoriale nel perseguimento degli scopi dell'associazione, con particolare riguardo ai punti a e b dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 27 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati secondo l'art. 21 del Codice civile. L'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.